

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx promossa da:  
omissis **ASSICURAZIONI SPA** (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. omissis e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in OMISSIS presso il difensore avv. omissis

ATTORE

Contro

**BANCA**(C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. omissis e dell'avv. , elettivamente domiciliato in  
OMISSIS presso il difensore avv. omissis

CONVENUTO

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. omissis Assicurazioni s.p.a. ha convenuto in giudizio **BANCA s.p.a.** per sentirla condannare al pagamento della somma di € 5000, a fronte di responsabilità della banca per avere negoziato malamente quattro titoli di credito predisposti dall'attrice, in quanto la convenuta non avrebbe rispettato la clausola di non Trasferibilità.

Si è costituita in giudizio a banca che, in primis, ha eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita e poi, nel merito, l'infondatezza della domanda.

II. L'attrice ha fatto valere la responsabilità della convenuta che avrebbe negoziato quattro assegni bancari, in spregio alla clausola non trasferibilità ed a fronte di alterazioni riguardante il nominativo del beneficiario.

La responsabilità che l'attrice ha dedotto in capo alla banca è stata correttamente qualificata alla stregua di una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., laddove la banca sia chiamata all'identificazione del portatore dell'assegno che è stato portato all'incasso, una responsabilità parametrata a quella del banchiere professionale ex art. 1176, 2° comma, c.c.

In tal senso è indirizzato il formante interpretativo (si v., ad es., Cass. 3 maggio 2022, n. 13.969; Cass. 14 maggio 2021, n. 13.148).

III. Premessa la qualificazione giuridica della domanda e la responsabilità che viene fatta valere nei confronti di **BANCA**, quest'ultima, in limine litis, ha eccepito l'improcedibilità della stessa, per mancato esperimento della negoziazione assistita.

La norma di riferimento (art. 3, 1° comma, d.l. n. 132 del 2014) dispone che: "... chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro", è tenuto ad invitare a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda.

Nel caso di specie, è pacifico che la predetta convenzione di n.a. non è stata conclusa, nè il giudice ha invitato le parti a procedervi.

Si pone la quaestio iuris se la condizione di procedibilità nella specie sia integrata, oppure no.

L'attore assume che la condizione non sarebbe integrata, dato che l'azione ha ad oggetto risarcimento danni susseguente a violazione dell'art. 43 l. ass., a fronte di un testuale riferimento normativo al "pagamento somme" (v. p. 1. memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma, c.p.c.).

L'argomento non è probante, dato che una volta liquidato il danno nascente da responsabilità contrattuale, l'obbligazione inizialmente illiquida viene liquidata divenendo un credito pecuniario, ovvero un credito avente ad oggetto un "pagamento somma".

D'altro canto, la soluzione non sembra da porre in dubbio, se è vero che lo stesso attore, nelle conclusioni di citazione (p. 7), ha chiesto di "condannare **BANCA** al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.000".

Consegue pertanto che la domanda di condanna al risarcimento danni, quando viene liquidata, soggiace alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 d.l. n. 132/2014, divenendo obbligazione ad ogni effetto pecuniaria.

Di talchè, non avendo l'attore ottemperato alla condizione di procedibilità indicata, la domanda va dichiarata improcedibile.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da omissis Assicurazioni s.p.a. con atto di citazione notificato in data 17 ottobre 2022,

1. dichiara improcedibile la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna l'attrice a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.

Modena, 21 marzo 2024

Il Giudice  
(dr. Roberto Masoni)

EX PARTE